SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A rettifica di quanto indicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 1999, si comunica che eventuali modificazioni all'archivio dei quesiti in materia di diritto civile, relativo al concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, saranno pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - del 16 aprile 1999.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 1999, n. **91.**

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonchè della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza del-

le disposizioni della presente legge, nonchè della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti)

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonchè sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.

4. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto di organo.

Art. 4.

(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori.

3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonchè per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera *b)*, il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.

6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 5.

(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera *a)* sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera *a)* è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera *a)*;

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonchè di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonchè degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

Art. 6.

(Trapianto terapeutico)

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 7.

(Princìpi organizzativi)

1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.

4. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 8.

(Centro nazionale per i trapianti)

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera *a)*;

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *c)* e delle linee guida di cui alla lettera *d)*;

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera *c)*;

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

7. Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento.

Art. 9.

(Consulta tecnica permanente per i trapianti)

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata «Consulta». La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

4. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 10.

(Centri regionali e interregionali)

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro interregionale».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei *test* immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *a);*

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei *test* di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle *èquipes* sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.

8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 11.

(Coordinatori dei centri regionali e interregionali)

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

Art. 12.

(Coordinatori locali)

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:

a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 13.

(Strutture per i prelievi)

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.

2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neurorianimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 14.

(Prelievi)

1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonchè alle modalità di svolgimento del prelievo.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.

5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.

Art. 15.

(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.

Art. 16.

(Strutture per i trapianti)

1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, nonchè gli *standard* minimi di attività per le finalità indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli *standard* di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonchè del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 17.

(Determinazione delle tariffe)

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.

2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 18.

(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

CAPO IV

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO

Art. 19.

(Esportazione e importazione di organi e di tessuti)

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonchè l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera *l)*, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a princìpi che garantiscano la certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.

2. È vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonchè delle intese concluse ai sensi dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.

4. È vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

Art. 20.

(Trapianti all'estero)

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *a)*, per un periodo di tempo superiore allo *standard* definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.

2. Le spese di trapianto all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.

CAPO V

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21.

(Formazione)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente legge nonchè alla qualificazione del perso-

nale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

AE1 3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unità sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro

della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

4. Il Ministro della sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cui all'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1.

5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 10 della presente legge, predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità tissutali.

Art. 24.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(Verifica sull'attuazione)

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.

2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 55):

Presentato dal sen. PROVERA il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 5 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 18 luglio 1996; il 1° agosto 1996; il 29 gennaio 1997; il 4, 5, 6, 11 febbraio 1997; il 5, 18, 19 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata l'8 aprile 1997 (atti nn. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288, 1443/*A*) - relatore sen. DI ORIO.

Esaminato in aula e approvato il 30 aprile 1997 in un testo unificato con atti n. 67 (sen. NAPOLI Roberto ed altri); n. 237 (sen. DI ORIO ed altri); n. 274 (sen. MARTELLI); n. 798 (sen. SALVATO); n. 982 (sen. BERNASCONI ed altri); n. 1288 (disegno di legge d'iniziativa popolare); n. 1443 (sen. CENTARO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3646):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'8 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 18, 30 settembre 1997; l'1, 2, 7, 21, 22 ottobre 1997; il 12, 13, 19, 28 maggio 1998; il 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25 giugno 1998; il 9 e 14 luglio 1998.

Esaminato in aula il 20, 21 luglio 1998; il 30 settembre 1998; il 2, 3 dicembre 1998; il 20, 21, 27, 28 gennaio 1999, e approvato, con modificazioni, il 2 febbraio 1999 in un testo unificato con atti n. 646 (on. CAVERI); n. 855 (on. BALOCCHI); n. 1084 (on. DELFINO); n. 1104 (on. MUSSOLINI); n. 1291 (on. POLENTA ed altri); n. 2166 (disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Valle d'Aosta); n. 2639 (disegno di legge di iniziativa popolare); n. 2722 (disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo); n. 2759 (disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale delle Marche); n. 3709 (on. SAIA ed altri); n. 4100 (testo unificato dell'atto n. 65 del sen. NAPOLI Roberto ed altri con l'atto n. 238 del sen. DI ORIO ed altri, già approvato dal Senato); n. 4135 (on. BONO); n. 4186 (on. SAIA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 55/B):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, l'11 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 24, 25 febbraio 1999; il 3 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1999 (relatore sen. DI ORIO) atti nn. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288, 1443, 65, 238/*C*.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede redigente, il 9 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede redigente, il 10, 11 e 16 marzo 1999.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 16 marzo 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 16 marzo 1999.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede redigente, il 17 marzo 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione (Sanità), in sede redigente, il 17 e 18 marzo 1999.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 23 marzo 1999 (atti nn. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288, 1443, 65, 238/*R*).

Esaminato in aula il 24, 25 marzo 1999 ed approvato il 31 marzo 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 578/1993 reca: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte».

Note all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 578/1993 v. in nota all'art. 1.

— Il decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, reca: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte».

Note all'art. 3:

— Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda nota all'art. 1.

— Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 582/1994, è il seguente:

«Art. 4 *(Periodo di osservanza).* — 1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a:

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;

b) dodici ore per i bambini in età compresa tra uno e cinque anni;

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.

3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto *c)* del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruzione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera *f);*

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera *i)*».

— Il testo degli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di casssa».

«Art. 27 *(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato).* — Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421), è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione delle unità sanitarie locali).* — 1. L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.

2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'art. 1 nel proprio ambito territoriale.

3 L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;

b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;

c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;

e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;

f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da pane delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità.

7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. *(Comma abrogato dall'art.1. del D.L. 27 agosto 1994, n.512).*

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

14. Nel unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale».

Nota all'art. 10:

— La legge 2 dicembre 1975, n. 644, reca: «Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico».

Note all'art. 13:

— Per il titolo della legge n. 578/1993, si veda in nota all'art. 1.

— Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (Disposizioni urgenti nel settore sanitario), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, è il seguente:

«Art. 2. — 1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. *(Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124).*

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.

4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età.

5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza.

6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

7. Il termine fissato dall'art. 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presidi ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter,* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-*bis.* In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997,

per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.

14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico".

16. Nell'art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.

18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:

a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale;

b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi.

19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari a 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilità dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

21. Il versamento di cui al comma 20 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici, nonché delle imprese di spedizione e di trasporto con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è prorogato fino al 31 dicembre 1997, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.

23. A valere sulla disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi è destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarietà nel settore artigiano.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'art. 14, decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.

25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti colletivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

26. *(Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

27. *(Comma abrogato dall'art. 2, comma 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

28. I giornali pornografici cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'art. 74. primo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dalle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

29. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278". Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il periodo: "per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.

30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige" sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera *a),* della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale ferma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le seguenti: "ed alle cooperative di giornalisti".

32. E autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146.

34. È abrogato l'art. 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non può essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale.

35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, è ridotto di lire 300,4 miliardi annui.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n, 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.

39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro -Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, sulla base di una stima redatta dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a società di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed interazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro, conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 4-*ter,* del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.

41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quai continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma.

42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura ella quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne.

44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incompatibilità dell'indennizzo qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato ed rogazione dello stesso fino al compimento dell'età pensionabile;

b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonché alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 43;

d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali con devoluzione dello 0,02 per cento alla gestione pensionistica di categoria;

e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della gestione pensionistica di categoria delle somme eventualmente non impegnate per l'erogazione degli indennizzi.

45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

46. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire alle regioni ulteriorifunzioni amministrative, in particolare nelle materie di turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonché i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato S.p.a.", fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo. al risanamento finanziario del settore;

c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate, delle competenze e delle proprietà di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, lettera *A,* dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresì le altre strade di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 6, lettera *A,* dell'art. 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS;

d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla lettera *a),* per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;

e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere *a), b), c)* e *d);*

f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;

g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite o delegate, ai sensi delle lettere *a)* e *b),* possano delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonché compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilità per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;

b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilità gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattività delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al fine, dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale sulla base di criteri e principi da individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;

c) attribuzione alla Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti;

d) valorizzazione dello strumento della mobilità anche volontaria; aumento della flessibilità dei poteri di organizzazione degli uffici.

48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.

49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovrà provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una più efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

50. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvederà mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato S.p.a."; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo costo è finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto a quelli corrispondenti ai livelli minimi definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti di servizio stipulati tra le aziende e/o società concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi, definire i criteri per l'istituzione, definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;

b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1º gennaio 1997, con le società concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché con le società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa, indicando le modalità di trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse;

c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento di incarico alla società "Ferrovie dello Stato S.p.a." per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa società per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;

d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1º gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato S.p.a." e definire le procedure di subentro;

e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1º gennaio 1999;

f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini.

52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere dell commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonché autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purché finalizzati ad un risparmio di risorse.

55. A far data dal 1º giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalità determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresì i rapporti finanziari e patrimoniali.

56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.

57. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;

c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede;

d) determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali;

f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;

i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies), e 110-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera *i)*, limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti».

Nota all'art. 14:

— Il testo del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 578, è il seguente:

«5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche».

Nota all'art. 16:

— Il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1992, reca: «Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità».

Note all'art. 19:

— Per il titolo della legge n. 578/1993, si veda in nota all'art. 1.

— Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), è il seguente:

«Art. 7. — Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati in base ad apposite convenzioni stipulate dalla provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalità e delle caratteristiche tecniche e specialistiche.

Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente».

— L'accordo quadro richiamato è l'«Accordo sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali», firmato a Vienna il 27 gennaio 1993. La relativa legge di attuazione 8 marzo 1995, n. 76, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1995, n. 65.

Note all'art. 22:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

— Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota all'art. 1.

— Per il titolo del decreto ministeriale n. 572/1994 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 23:

— Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 582/1994 è il seguente:

«Art. 4 *(Periodo di osservazione).* — 1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a:

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;

b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.

3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma dell'art. 3 — o, nei casi di cui al punto *c)* del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili — deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3».

— Il testo dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), abrogata dall'art. 27, comma 1, della presente legge così disponeva:

«Art. 13. — In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.

Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati nel comma precedente.

Il centro regionale o interregionale comunica agli enti convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi».

Nota all'art. 26:

— Il testo del comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 502/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 8), è il seguente:

«6. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali».

Note all'art. 27:

— Per il titolo della legge n. 644/1975, abrogata dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 23.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 301/1993 (Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea) abrogato a decorrere dalla data di cui all'art. 28, comma 2 della legge qui pubblicata, così dispone:

«Art. 1 *(Assenso).* — 1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali».

— Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 301/1993 è il seguente:

«Art. 2 *(Accertamento della morte mediante mezzi strumentali).* — 1. Il prelievo di cui all'art. 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'art. 4».

«Art. 3 *(Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea).* — 1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare».

«Art. 4 *(Centri di riferimento per gli innesti corneali).* — 1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca».

99G0153

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1999.

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative e gestionali di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 2.

1. Le regole tecniche, di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegato tecnico del presente decreto, suddivise in cinque titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni finali.

Art. 3.

1. Le firme digitali certificate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente decreto.

2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.

Roma, 8 febbraio 1999

p. *Il Presidente:* BASSANINI

ALLEGATO TECNICO

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.

TITOLO I
Regole tecniche di base

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S'intende, inoltre:

   a. per "titolare" di una coppia di chiavi asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita la firma digitale generata con la chiave privata della coppia, ovvero il responsabile del servizio o della funzione che utilizza la firma mediante dispositivi automatici;

   b. per "impronta" di una sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

   c. per "funzione di hash", una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.

   d. per "dispositivo di firma", un apparato elettronico programmabile solo all'origine, facente parte del sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali;

   e. per "evidenza informatica", una sequenza di simboli binari che può essere elaborata da una procedura informatica;

   f. per "marca temporale", un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;

Art. 2
Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali

1. Per la generazione e la verifica delle firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:

    a. RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).

    b. DSA (Digital Signature Algorithm).

Art. 3
Algoritmi di hash

1. La generazione dell'impronta si effettua impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite nella norma ISO/IEC 10118-3:1998:

    a. Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

    b. Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Art. 4
Caratteristiche generali delle chiavi

1. Una coppia di chiavi può essere attribuita ad un solo titolare.

2. Se la firma del titolare viene apposta per mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata una chiave diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.

3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una chiave diversa per ciascun dispositivo.

4. Ai fini del presente decreto, le chiavi ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:

    a. chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;

    b. chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte ai certificati ed alle loro liste di revoca (CRL) o sospensione (CSL);

    c. chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.

5. Non è consentito l'uso di una chiave per funzioni diverse da quelle previste dalla sua tipologia.

6. La lunghezza minima delle chiavi è stabilita in 1024 bit.
7. Il soggetto certificatore determina il termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità delle chiavi in funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi e dei servizi cui esse sono destinate.

Art. 5
Generazione delle chiavi

1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.
2. Il sistema di generazione delle chiavi deve comunque assicurare:
   a. la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
   b. l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
   c. l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.
3. La rispondenza dei dispositivi di generazione delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

Art. 6
Modalità di generazione delle chiavi

1. La generazione delle chiavi di certificazione e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente dal responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all'interno del dispositivo di firma.

Art. 7
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di generazione deve assicurare:

    a. l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;

    b. il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.

2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.

3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale di controllo.

4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione, dell'autenticità ed integrità del software installato e dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.

5. La conformità del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o superiori.

Art. 8
Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi private sono conservate e custodite all'interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più chiavi.

2. È vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la contengono.

3. Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi di firma.

4. Il titolare delle chiavi deve:

    a. conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;

    b. conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;

    c. richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.

Art. 9
Formato della firma

1. Le firme generate secondo le regole contenute nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate da enti riconosciuti a livello nazionale od internazionale ovvero a specifiche pubbliche (Publicly Available Specification – PAS).

2. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

Art. 10
Generazione e verifica delle firme

1. Gli strumenti e le procedure utilizzate per la generazione, l'apposizione e la verifica delle firme digitali debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità, i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma della volontà di generare la firma.

2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del sottoscrittore.

3. La generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo di firma così che non sia possibile l'intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.

4. Prima di procedere alla generazione della firma, il dispositivo di firma deve procedere all'identificazione del titolare.

5. La conformità degli strumenti utilizzati per la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

6. La conformità degli strumenti utilizzati per la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

Art. 11
Informazioni contenute nei certificati

1. I certificati debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

    a. numero di serie del certificato;

    b. ragione o denominazione sociale del certificatore;

    c. codice identificativo del titolare presso il certificatore;

d. nome cognome e data di nascita ovvero ragione o denominazione sociale del titolare;

e. valore della chiave pubblica;

f. algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;

g. inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;

h. algoritmo di sottoscrizione del certificato.

2. Dal certificato deve potersi desumere in modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.

3. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, possono essere indicati:

   a. eventuali limitazioni nell'uso della coppia di chiavi;

   b. eventuali poteri di rappresentanza;

   c. eventuali abilitazioni professionali.

4. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, deve essere altresì indicato l'uso delle chiavi per la certificazione.

5. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:

   a. uso delle chiavi per la marcatura temporale;

   b. identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Art. 12
Formato dei certificati

1. I certificati e le relative liste di revoca debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con le estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Modalità di accesso al registro dei certificati

1. L'accesso al registro dei certificati mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il certificatore ha facoltà di fornire modalità di accesso al registro dei certificati aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 1.

3. Ciascun certificatore deve pubblicare gli indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è possibile accedere al registro, attraverso l'elenco pubblico di cui all'articolo 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione delle chiavi

Art. 14
Chiavi dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

1. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione può delegare la certificazione delle proprie chiavi al Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica.

Art. 15
Elenco pubblico dei certificatori

1. L'elenco pubblico tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, contiene per ogni certificatore le seguenti informazioni:

   a. Ragione o denominazione sociale,

   b. Sede legale,

   c. Rappresentante legale,

   d. Nome X.500,

   e. Indirizzo Internet,

   f. Elenco numeri telefonici di accesso,

   g. Lista dei certificati delle chiavi di certificazione,

   h. Manuale operativo,

   i. Data di cessazione e certificatore sostitutivo.

2. L'elenco pubblico è sottoscritto dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art. 16
Richiesta di iscrizione all'elenco pubblico dei certificatori

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di certificatore deve inoltrare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2. Alla domanda debbono essere allegati:

   a. copia del manuale operativo;

   b. copia del piano per la sicurezza;

   c. profilo del personale responsabile della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi;

   d. copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

3. L'Autorità ha facoltà di chiedere integrazioni della documentazione presentata.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico è accettata ovvero respinta con provvedimento motivato. La richiesta di documentazione integrativa sospende il decorso dei termini.

5. Il Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione è iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori con riferimento ai compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni delle presenti regole tecniche.

Art. 17
Iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori

1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione sia stata accettata, deve predisporre con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.

2. Il certificatore deve fornire le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15, nonché i certificati relativi alle proprie chiavi di certificazione, generati conformemente alle modalità previste dall'articolo 19.

3. Il certificatore deve generare un proprio certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.

4. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), che deve rendere accessibile per via telematica.

Art. 18
Verifica dei requisiti dei certificatori

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 16 o, comunque, allo scadere di un anno dalla data della precedente richiesta o comunicazione, il certificatore deve confermare per iscritto all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione.

2. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art. 16 è causa di cancellazione dall'elenco.

3. Le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con circolare dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

4. Per l'esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalle presenti disposizioni, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 19
Generazione delle chiavi di certificazione

1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

Art. 20
Cessazione dell'attività

1. Il certificatore che intende cessare l'attività è tenuto a comunicare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione la data di cessazione con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando il certificatore sostitutivo ovvero il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

2. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione rende nota nell'elenco pubblico la data di cessazione con l'indicazione del certificatore sostitutivo ovvero del depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla cessazione dell'attività, il certificatore deve informare i possessori di certificati da esso emessi, specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione debbono essere revocati.

Art. 21
Certificazione tra certificatori

1. È consentito ai certificatori definire accordi di certificazione.

2. Con l'accordo di certificazione, un certificatore emette a favore dell'altro un certificato relativo a ciascuna chiave di certificazione che viene riconosciuta nel proprio ambito.

3. I certificati di cui al comma 2 debbono definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi manuali operativi considerate equivalenti.

Art. 22
Registrazione dei titolari

1. Per ottenere la certificazione di una chiave pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato presso il certificatore. La richiesta di registrazione deve essere redatta per iscritto e deve essere conservata a cura del certificatore per almeno 10 anni.

2. Al momento della registrazione il certificatore deve verificare l'identità del richiedente. È data facoltà al certificatore di definire, pubblicandole nel manuale operativo, le modalità di identificazione degli utenti.

3. Il certificatore deve attribuire a ciascun titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce l'univocità nell'ambito dei propri utenti. Al medesimo soggetto sono attribuiti codici identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per i quali egli può firmare.

Art. 23
Uso di pseudonimi

1. I dati di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.

2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.

3. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno 10 anni dopo la scadenza del certificato.

Art. 24
Obbligo di informazione

1. Il certificatore deve informare espressamente il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da quest'ultimo assunti in merito alla protezione della segretezza della chiave privata ed alla conservazione ed all'uso dei dispositivi di firma.

2. Il certificatore deve informare espressamente il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati con altri certificatori ai sensi dell'articolo 21.

Art. 25
Comunicazione tra certificatore e titolare

1. Al momento della registrazione il certificatore può fornire al titolare gli strumenti necessari per realizzare un sistema di comunicazione sicuro che consenta, quando il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua autenticazione, di effettuare per via telematica le seguenti operazioni:

    a. personalizzazione dei dispositivi di firma;

    b. richiesta della certificazione di chiavi generate al di fuori dell'ambiente del certificatore;

    c. richiesta di revoca immediata di un certificato.

2. In assenza del sistema di comunicazione sicuro le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso il certificatore.

Art. 26
Personalizzazione del dispositivo di firma

1. La personalizzazione del dispositivo di firma consiste in:

   a. acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e loro associazione al titolare;

   b. registrazione, nel dispositivo di firma, dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;

   c. registrazione, nel dispositivo di firma, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del certificatore.

2. Durante la personalizzazione del dispositivo di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.

3. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.

Art. 27
Richiesta di certificazione

1. Il titolare che intende ottenere la certificazione di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta, attraverso il sistema di comunicazione di cui all'articolo 25, o con altro meccanismo previsto dal manuale operativo.

2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente indicate le informazioni che il soggetto non desidera che siano inserite nel certificato.

3. La richiesta di certificazione deve essere conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore ai 10 anni.

Art. 28
Generazione dei certificati

1. Prima di emettere il certificato il certificatore deve:

   a. accertarsi dell'autenticità della richiesta;

   b. verificare che la chiave pubblica di cui si richiede la certificazione non sia stata certificata da uno dei certificatori iscritti nell'elenco.

   c. richiedere la prova del possesso della chiave privata e verificare il corretto funzionamento della coppia di chiavi, eventualmente richiedendo la sottoscrizione di uno o più documenti di prova.

2. Qualora la verifica di cui alla lettera b) del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla chiave di cui viene richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione deve essere rigettata. L'evento deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al titolare della chiave già certificata. Se è stata fornita la prova di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già certificata deve essere avviata la procedura di revoca dei certificati secondo quanto previsto dall'articolo 30.

3. Il certificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'articolo 42.

4. Il certificato deve essere pubblicato mediante inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione di una marca temporale, che deve essere conservata fino alla scadenza della validità della chiavi.

5. Il certificato emesso e la relativa marca temporale debbono essere inviati al titolare.

6. Per ciascun certificato emesso il certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per l'autenticazione della eventuale richiesta di revoca del certificato.

7. La generazione dei certificati è registrata nel giornale di controllo.

Art. 29
Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca di un certificato determina la cessazione anticipata della sua validità.

2. La revoca può avvenire su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.

3. La revoca del certificato viene effettuata dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste di certificati revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato è efficace a partire dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene ed è definitiva.

4. Il momento di pubblicazione della lista deve essere asseverato mediante l'apposizione di una marca temporale.

5. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.

6. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

Art. 30

Revoca su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato deve darne comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale il certificato non è più valido.

Art. 31

Revoca su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca deve essere redatta per iscritto dal titolare specificando la motivazione della revoca e la sua decorrenza.
2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.
3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.
5. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 32

Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

Art. 33

Sospensione dei certificati

1. La validità di un certificato può essere sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.

2. La sospensione del certificato è effettuata dal certificatore attraverso il suo l'inserimento in una delle liste dei certificati sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. La data e l'ora di pubblicazione sono garantite dall'apposizione di una marca temporale.

3. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

Art. 34
Sospensione su iniziativa del certificatore

1. Il certificatore che intende sospendere un certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi della sospensione e la sua durata.

2. L'avvenuta sospensione del certificato deve essere notificata al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato risulta sospeso.

3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave, il certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione della sospensione.

Art. 35
Sospensione su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione deve essere redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione ed il periodo durante il quale la validità del certificato deve essere sospesa.

2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.

3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.

4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.

5. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando il codice previsto dal comma 6 dell'articolo 28. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.

Art. 36
Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.

2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

Art. 37
Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato relativo ad una chiave di certificazione il certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando, con le modalità previste dall'articolo 19, una nuova coppia di chiavi.

2. In aggiunta al certificato previsto dal comma 1, il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la nuova chiave privata.

3. I certificati generati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, la quale provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Art. 38
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

    a. compromissione della chiave segreta;

    b. guasto del dispositivo di firma;

    c. cessazione dell'attività.

2. La revoca deve essere notificata entro 24 ore all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed a tutti i possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta appartenente alla coppia revocata.

3. Il certificato revocato deve essere inserito in una lista di revoca aggiornata immediatamente.

4. I certificati per i quali risultino contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con cui sono stati sottoscritti, sia quella utilizzata per generazione della marca temporale di cui al comma 4 dell'articolo 28 debbono essere revocati.

5. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Art. 39
Sostituzione delle chiavi dell'Autorità

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza della coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla generazione e certificazione di una nuova coppia di chiavi.

2. Copia degli elementi contenuti nell'elenco pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova coppia di chiavi.

3. La lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) è inviata ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Art. 40
Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell'Autorità

1. I certificati relativi alle chiavi dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione possono essere revocati solo in caso compromissione della chiave segreta ovvero di guasto del dispositivo di firma.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi dell'art. 17 .

3. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave revocata secondo quanto previsto dall'articolo 39.

Art. 41
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e la gestione del registro dei certificati, deve essere conforme almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC.

2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Art. 42
Caratteristiche del sistema di generazione dei certificati

1. La generazione dei certificati deve avvenire su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato in locali adeguatamente protetti.

2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.

3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrate sul giornale di controllo.

Art. 43
Registro dei certificati

1. Nel registro dei certificati debbono essere presenti i seguenti elementi:

   a. i certificati emessi dal certificatore;

   b. la lista dei certificati revocati;

   c. la lista dei certificati sospesi.

2. Il certificatore può suddividere le liste dei certificati revocati e sospesi in più liste distinte.

3. Il certificatore può replicare il registro dei certificati su più siti, purché sia garantita la consistenza e l'integrità delle copie.

4. Il registro dei certificati è accessibile a qualsiasi soggetto secondo le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 44
Requisiti del registro dei certificati

1. Il certificatore deve mantenere una copia di riferimento del registro dei certificati inaccessibile dall'esterno, allocata su un sistema sicuro istallato in locali protetti.

2. Il certificatore deve sistematicamente verificare la conformità tra la copia operativa e la copia di riferimento del registro dei certificati, qualsiasi discordanza deve essere immediatamente segnalata ed annotata nel registro operativo.

3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del registro dei certificati deve essere possibile solo per il personale espressamente autorizzato.

4. Tutte le operazioni che modificano il contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale di controllo.

5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati non risulta accessibile dall'esterno, nonché quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non risulta disponibile debbono essere annotate sul giornale di controllo.

6. Almeno una copia di sicurezza della copia operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati deve essere conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.

Art. 45
Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore nello svolgimento della propria attività.

2. Il manuale operativo deve essere depositato presso l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

   a. dati identificativi del certificatore;

   b. dati identificativi della versione del manuale operativo;

   c. responsabile del manuale operativo;

   d. definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;

e. definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f. tariffe;

g. modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h. modalità di generazione delle chiavi;

i. modalità di emissione dei certificati;

l. modalità di sospensione e revoca dei certificati;

m. modalità di sostituzione delle chiavi;

n. modalità di gestione del registro dei certificati;

o. modalità di accesso al registro dei certificati;

p. modalità di protezione della riservatezza;

q. procedure di gestione delle copie di sicurezza;

r. procedure di gestione degli eventi catastrofici.

Art. 46
Piano per la sicurezza

1. Il responsabile della sicurezza deve definire un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i seguenti elementi:

a. struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione;

b. descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;

c. allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;

d. elenco del personale e sua allocazione negli uffici;

e. attribuzione delle responsabilità;

f. algoritmi crittografici utilizzati;

g. descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;

h. descrizione dei dispositivi istallati;

i. descrizione dei flussi di dati;

l. procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

m. procedura di gestione dei disastri;

n. analisi dei rischi;

o. descrizione delle contromisure;

p. specificazione dei controlli.

2. Il piano per la sicurezza deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza dei dati personali.

Art. 47
Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dai dispositivi istallati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione deve essere associata la data e l'ora in cui essa è stata effettuata.

4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione con la necessaria accuratezza di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo debbono essere archiviate con le modalità previste dal presente decreto e conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 48
Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, Il sistema di qualità del certificatore deve essere certificato secondo le norme ISO 9002.

2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e disponibile presso il certificatore.

Art. 49
Organizzazione del personale del certificatore

1. L'organizzazione del personale del certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:

   a. responsabile della sicurezza;

   b. responsabile della generazione e custodia delle chiavi;

   c. responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;

   d. responsabile della generazione dei certificati;

   e. responsabile della gestione del registro dei certificati;

   f. responsabile della registrazione degli utenti;

   g. responsabile della sicurezza dei dati;

   h. responsabile della crittografia;

   i. responsabile dei servizi tecnici;

   l. responsabile dell'auditing.

2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1 purché tra loro compatibili.

3. Sono compatibili tra loro le funzioni specificate nei sottoindicati raggruppamenti:

   a. generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;

   b. registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati.

Art. 50
Requisiti di onorabilità del certificatore

1. I requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.

Art. 51
Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 49, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di addestramento.

TITOLO III
Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici

Art. 52
Validazione temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale che le si applichi.

2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:

    a. mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;

    b. generare la struttura di dati contenente le informazioni specificate dall'articolo 53;

    c. sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).

Art. 53
Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

    a. identificativo dell'emittente;

    b. numero di serie della marca temporale;

    c. algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;

    d. identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;

e. data ed ora di generazione della marca;

f. identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

g. valore dell'impronta dell'evidenza informatica.

2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui alla lettera g) del comma 1.

3. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC.

Art. 54
Chiavi di marcatura temporale

1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.

2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere sostituite dopo non più di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente certificato.

3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione diverse da quelle utilizzate per i certificati relativi alle normali chiavi di sottoscrizione.

Art. 55
Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.

Art. 56
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal presente decreto.

2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello di cui al comma 1 dell'articolo 55, deve essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.

3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.

4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori. Per le componenti destinate alla sottoscrizione delle marche temporali si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 57
Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito archivio digitale fino alla scadenza della chiave pubblica della coppia utilizzata per la loro generazione.

Art. 58
Richiesta di validazione temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta di validazione temporale.

2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.

3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque accettate le funzioni di hash di cui all'articolo 3.

4. La richiesta può specificare l'emissione di più marche temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi diverse.

5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

Art. 59
Protezione dei documenti informatici

1. Al solo fine di assicurare l'associazione tra documento informatico e le relative marche temporali, il certificatore può conservare, dietro richiesta del soggetto interessato, copia del documento informatico cui la marca temporale si riferisce.

2. Nel manuale operativo debbono essere definite le modalità di conservazione e le procedure per la richiesta del servizio.

Art. 60
Estensione della validità del documento informatico

1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l'associazione di una o più marche temporali.

2. Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando una nuova marca all'evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già ad esso associate.

3. La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento informatico secondo quanto previsto dal comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione della chiave di sottoscrizione, purché la marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale evento.

Art. 61
Archiviazione dei documenti informatici

1. L'archiviazione dei documenti informatici, anche se formati secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, può essere effettuata con le modalità previste dalla deliberazione 30 luglio 1998, n. 24 dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i documenti informatici si applicano le procedure previste per i documenti formati all'origine su supporto informatico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione indicata al comma 1.

3. Ai documenti informatici non si applicano le restrizioni di formato previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione. Il responsabile dell'archiviazione può convertire il documento informatico in uno di tali formati, mantenendo nell'archivio il documento originale come versione iniziale del documento archiviato.

TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche amministrazioni

Art. 62

Certificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi ed uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n 522, con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 63

Norme transitorie

1. Le disposizioni che richiedono verifiche secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC non si applicano nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Durante il periodo transitorio, il fornitore o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono tuttavia attestare, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.

99A2959

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 2234/P del 1° marzo 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 15 marzo 1999 per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure informatiche;

Vista la nota prot. n. 1283 del 5 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari ha autorizzato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 15 marzo 1999;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari è accertato per il giorno 15 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 marzo 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A2811

DECRETO 9 aprile 1999.

Riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, quarantasettesimo comma, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale «Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000»;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di L. 3.000 deve essere effettuato con versamento su conto corrente intestato all'Automobile club d'Italia;

Ritenuto che, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, è scaduta il 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, il quale stabilisce che la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale tasse automobilistiche, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la provincia auto-

noma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;

Considerato che i compiti svolti dall'Automobile club d'Italia, relativamente all'annotazione negli archivi sopraindicati, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, sono ora svolti dall'amministrazione finanziaria e che pertanto alla stessa compete il diritto fisso di lire tremila per ogni veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli od autoscafi, al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e gli autoscafi ad essi consegnati per la rivendita, devono spedire o consegnare gli elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, secondo il tracciato che sarà indicato in successive istruzioni, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio-aprile, maggio-agosto, e settembre-dicembre di ciascun anno alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

2. L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 3.000 per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento del tributo predetto, deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a «Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi» utilizzando il modello CH 8-*quater* a tre sezioni.

3. Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei veicoli e/o autoscafi compresi nell'elenco e il quadrimestre cui l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono essere riportati in calce all'elenco al quale va pure allegata l'attestazione di versamento.

4. L'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma versa quanto affluito sul predetto conto corrente postale al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2319 di capo VII, denominato «Entrate eventuali diverse» concernenti il Ministero delle finanze.

5. Il presente decreto non si applica nelle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2839

DECRETO 12 aprile 1999.

Approvazione del nuovo foglio delle avvertenze per la compilazione del modello F24.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con apposito decreto;

Visti i decreti dirigenziali 30 marzo e 10 aprile 1998, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si è provveduto all'approvazione del mod. F24;

Visto il decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, con il quale si è provveduto all'approvazione di una nuova versione del predetto mod. F24 e delle relative avvertenze;

Considerato che molti contribuenti non hanno compilato, o non hanno compilato in modo conforme alle indicazioni fornite nelle citate avvertenze, lo spazio «numero di rate prescelto» del modello approvato con il citato decreto dirigenziale del 15 dicembre 1998, con conseguente difficoltà di monitoraggio dell'andamento del gettito tributario;

Ritenuta l'opportunità di introdurre delle innovazioni che garantiscano la sicura acquisizione dei dati relativi ai versamenti dei contribuenti che si avvalgono,

ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dell'opzione di pagamento rateizzato delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti da dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato foglio delle «avvertenze», in conformità al quale, a partire dal 1° maggio 1999, deve essere compilato il modello di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto dirigenziale 15 dicembre 1998.

2. È consentita l'utilizzazione di modelli di versamento recanti le avvertenze allegate al citato decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, a condizione che essi siano compilati in conformità alle indicazioni contenute nel foglio delle «avvertenze» allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

AVVERTENZE

1. *Quando si usa questo modello.*

Il presente modello deve essere utilizzato, da tutti i contribuenti, per il pagamento di: imposte sui redditi; ritenute alla fonte; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; addizionale regionale o comunale all'Irpef; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS; comprese le quote associative; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI; interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali. È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il modello si compone di sei sezioni. Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione i dati richiesti nella sezione 1, per evitare le seguenti sanzioni:

Omessa o inesatta indicazione di:

Codice fiscale	Sanzione da L.200.000 a 4.000.000
Elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'imputazione della somma	Sanzione da L.200.000 a 1.000.000

2. *Come si compila.*

Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma «anno» (es. 1998) a «mese-anno» (es. 081998) o «anno-anno» (ad esempio: 19981999).

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

3. *Compensazioi.*

Per effettuare la compensazione occorre indicare:

a) nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di crediti (ad es. i crediti d'imposta per le piccole e medie imprese), l'apposito codice tributo;

b) nella colonna «periodo di riferimento», il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito;

c) nella colonna «importi a credito compensati», l'ammontare del credito;

d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identiticativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Nella colonna «importi a credito compensati» vanno indicati: nelle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 vanno indicati i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.

Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensabile è fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4, 5 (che sono pari alla somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati») e quello della sezione 6 (somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni).

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza *solo fino ad azzeramento del saldo finale;* il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso. Pertanto, *il saldo della sezione 6 non può essere mai negativo* (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo il relativo saldo).

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni in esso effettuate, il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).

Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, tali soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione 1 devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.

4. *Rateazione.*

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione unificata la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel *numero di rate mensili prescelto. In occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare, nello spazio «numero di rate prescelto», sia la rata che sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei*

rate, deve indicare 0206); in caso di versamento in unica soluzione, occorre indicare 0101. I soggetti IVA che non differiscono il versamento del saldo IVA e che scelgono di rateizzare sia il saldo IVA, sia il saldo e l'acconto delle imposte risultanti da UNICO, sono tenuti a presentare differenti modelli di versamento, al fine di evidenziare il diverso numero di rate scelto per l'IVA e per le altre imposte.

La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'accanto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). *In ogni caso. il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.* L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

5. *Compensazione e rateazione.*

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi.

6. *Modalità di pagamento.*

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti:

con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;

con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;

con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

ATTENZIONE: *nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.*

Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

99A2840

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 aprile 1999.

Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati che hanno adottato l'euro è l'euro, che l'unità monetaria è un euro, e che l'euro è suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»;

Tenuto conto che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno degli Stati che hanno adottato l'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati che hanno adottato l'euro;

Considerata l'opportunità di fissare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1999, in unità euro le diarie stabilite nelle monete nazionali degli Stati dell'Unione europea che hanno adottato l'euro, applicando i tassi di conversione fissati con il regolamento n. 2866/98 secondo le regole di arrotondamento dettate dal regolamento (CE) n. 1103/97;

Decreta:

Art. 1.

1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, di cui alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, sono fissate in unità euro nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Stati che hanno adottato l'euro:

PAESI	Valuta	GRUPPI DI PERSONALE					
		A Gruppo I	*B* Gruppo II	*C* Gruppo III	*D* Gruppo IV	*E* Gruppi V-IX	*F* Gruppi X-XI
Austria	Euro	218,16	191,35	182,12	172,89	147,89	120,20
Vienna	Euro	251,45	223,76	210,75	198,76	171,00	137,72
Belgio	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Bruxelles	Euro	195,89	173,70	164,48	154,31	132,13	110,88
Finlandia	Euro	137,41	121,77	114,37	106,97	93,18	77,53
Helsinki	Euro	145,65	127,32	120,76	113,36	101,42	80,23
Francia	Euro	156,11	139,49	131,11	123,79	106,26	76,68
Parigi	Euro	188,43	168,15	157,94	147,72	127,45	102,45
Germania	Euro	226,50	200,43	189,18	178,95	153,39	123,73
Bonn/Berlino	Euro	249,51	218,83	202,98	195,82	169,75	134,98
Irlanda	Euro	130,78	114,28	109,20	101,58	88,88	68,57
Lussemburgo	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Paesi Bassi	Euro	222,81	203,29	191,04	180,15	156,10	122,97
Portogallo	Euro	109,80	97,80	90,42	86,73	74,73	59,98
Spagna	Euro	109,63	97,65	90,28	86,60	74,62	59,88
Madrid	Euro	119,76	111,47	103,18	94,89	81,99	66,33

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

99A2797

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 marzo 1999.

Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite *C* mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, relativo al «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1996, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1966, concernenti rispettivamente procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue e plasma umani contenenti albumina; procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue e plasma umani contenenti fattori della coagulazione; procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue e plasma umani contenenti immunoglobuline normali e specifiche;

Viste la linea-guida CPMP (Committee for proprietary medicinal products) BWP (Biotechnology working party) 390/97 e la linea-guida PA/PH/OMCL (Official medicines control laboratories) (98) 22 relative, rispettivamente, all'introduzione e alla validazione delle metodiche di amplificazione degli acidi nucleici (NAT) per il rilevamento di acido ribonucleico del virus dell'epatite *C* (HCV-RNA) nei pool di plasma;

Vista la proposta dell'Istituto superiore di sanità in data 7 agosto 1998;

Visto il parere favorevole emesso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 gennaio 1999.

Considerato che la nuova monografia di Farmacopea europea sul plasma umano per frazionamento entrerà in vigore il 1° luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I lotti di prodotti emoderivati esaminati ed approvati successivamente al 30 giugno 1999, saranno prodotti da pool di plasma risultati negativi per HCV-RNA mediante tecnica di amplificazione genica, opportunamente aggiornata per sensibilità e convalidata ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal 1° luglio 1999 i certificati di controllo di stato («*batch release*») sono emessi dall'Istituto superiore di sanità unicamente in presenza delle condizioni di cui al presente comma.

Art. 2.

1. Le aziende interessate forniscono all'Istituto superiore di sanità, ai fini di una verifica delle procedure di convalida, informazioni dettagliate sul metodo di amplificazione genica utilizzato e sulla sua validazione, effettuata con l'impiego di preparati di riferimento di HCV-RNA calibrati in unità di misura internazionalmente riconosciute («*Unità internazionali*»).

Art. 3.

1. I campioni di pool di plasma sono esaminati per la presenza di HCV-RNA dall'Istituto superiore di sanità in aggiunta ai controlli già previsti dai decreti ministeriali del 22 aprile 1996. I pool di plasma già saggiati da altre autorità di controllo di Stati membri dell'Unione europea e accompagnati da valida certificazione non sono riesaminati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 75

99A2841

DECRETO 7 aprile 1999.

Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 296, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;

Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l'obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6 lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, riguardante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 dicembre 1998;

Considerata l'opportunità di fornire al Servizio sanitario nazionale, in tema di vaccinazioni, uno strumento operativo atto a consentire il perseguimento degli obiettivi specifici indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 per «Contrastare le principali patologie» (Obiettivo II);

Considerato che, per assicurare l'uniformità della strategia di immunizzazione su tutto il territorio nazionale è necessario seguire calendari di vaccinazioni il più possibile uniformi;

Riconosciuta la necessità di modificare il calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva, in relazione alle mutate condizioni epidemiologiche ed alla disponibilità di nuovi vaccini;

Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazioni istituita con decreto del Ministro della sanità 20 ottobre 1997;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati è modificato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 del presente decreto.

2. Il calendario delle vaccinazioni raccomandate per i nuovi nati è indicato all'art. 2, comma 4, ed agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

3. Lo schema del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate è riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

1. La vaccinazione antidifterica-tetanica (DT) va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla prima, la terza in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.

2. Il ciclo di base della vaccinazione DT va completato con una dose di rinforzo al quinto-sesto anno di vita.

3. Ai fini del mantenimento nel tempo dell'immunità nei confronti di difterite e tetano, una ulteriore dose di

rinforzo con vaccino antidifterico-tetanico per adulti (Td) è indicata in un periodo compreso tra gli 11 e i 15 anni.

4. Lo schema temporale previsto dai commi 1 e 2 vale anche per l'ipotesi, che viene raccomandata, di vaccinazione antidifterica-tetanica-pertossica (DTP).

Art. 3.

1. La vaccinazione antipoliomielitica va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, con i vaccini e con gli intervalli temporali di seguito specificati:

a) prima dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana);

b) seconda dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato nel corso del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;

c) terza dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente (contenente 1.000.000 $TCID_{50}$ di poliovirus tipo 1, 100.000 $TCID_{50}$ di poliovirus tipo 2 e 300.000 $TCID_{50}$ di poliovirus tipo 3) in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese;

d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente somministrata nel corso del terzo anno di vita e, comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose.

Art. 4.

1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del terzo mese (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel corso del quinto mese di vita e, comunque, non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose, la terza in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.

2. La vaccinazione antiepatite virale B nei bambini nati da madri positive per HBsAg prevede la somministrazione della prima dose di vaccino alla nascita (entro 12-24 ore) con contemporanea somministrazione di immunoglobuline specifiche antiepatite B, seguita dalla seconda dose a distanza di quattro settimane dalla prima, dalla terza dose dopo il compimento della ottava settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con le altre vaccinazioni.

Art. 5.

1. La vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia (MPR) va somministrata in un periodo di tempo compreso tra il dodicesimo mese ed il quindicesimo mese di vita.

2. La somministrazione di routine, mediante offerta attiva alla popolazione, di una seconda dose di vaccino MPR va presa in considerazione soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio (bambini di età inferiore a ventiquattro mesi di vita).

3. In attesa del raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% la seconda dose di vaccino MPR può essere offerta all'età di 5-6 anni come strategia di recupero dei soggetti non vaccinati nel corso del secondo anno di vita, oppure all'età di 11-12 anni come alternativa alla vaccinazione antirosolia nelle ragazze pre-adolescenti ai fini della prevenzione della sindrome da rosolia congenita, o alla vaccinazione antiparotite nei ragazzi.

Art. 6.

1. La vaccinazione contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae b* va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto mese di vita e la terza all'undicesimo mese di vita.

Art. 7.

1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanità pubblica adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con gli enunciati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel programma nazionale di vaccinazioni per l'età evolutiva è consentita l'utilizzazione dei vaccini commercializzati in Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei relativi foglietti illustrativi, purché rispondenti ai protocolli previsti nel presente decreto.

Art. 8.

1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene effettuata secondo la schedula di cui all'art. 3.

2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi, stabiliscono le modalità ed i tempi per l'applicazione del calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in merito al raggiungimento di coperture vaccinali dal Piano sanitario nazionale 1998-2000.

3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva di cui al presente decreto verrà aggiornato periodicamente in relazione al mutare della situazione epidemiologica delle malattie bersaglio, alla definizione di obiettivi operativi in sede nazionale o europea, alla disponibilità di nuovi vaccini.

Roma, 7 aprile 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

Calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva

<table>
<tr><th>Vaccino</th><th>nascita</th><th>3° mese</th><th>5° mese</th><th>11° mese</th><th>12° mese</th><th>15° mese</th><th>3° anno</th><th>5-6 anni</th><th>11-12 anni</th><th>14-15 anni</th></tr>
<tr><td>DTP</td><td></td><td>DTP</td><td>DTP</td><td colspan="2">DTP</td><td></td><td></td><td>DTP</td><td colspan="2">Td</td></tr>
<tr><td>Antipolio</td><td></td><td>IPV</td><td>IPV</td><td colspan="2">OPV</td><td></td><td>OPV</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Epatite B</td><td>Epatite B-0*</td><td>Epatite B</td><td>Epatite B</td><td colspan="2">Epatite B</td><td></td><td></td><td></td><td>Epatite B§</td><td></td></tr>
<tr><td>MPR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">MPR°°</td><td></td><td colspan="2">MPR#</td><td></td></tr>
<tr><td>Hib</td><td></td><td>Hib</td><td>Hib</td><td>Hib</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

N.B. Le barre ombreggiate indicano gli ambiti temporali accettabili per la somministrazione dei vaccini

DTP: vaccinazione antidifterico-tetanico-pertossica

IPV: vaccino antipoliomielitico iniettabile - inattivato

OPV: vaccino antipoliomielitico orale - vivente attenuato

MPR: vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia

Td: vaccino antidifterico-tetanico per adulti, contenente soltanto 2 Lf di anatossina difterica

Hib: vaccinazione anti-*Haemophilus influenzae b*

* Nei bambini nati da madri positive per HBsAg, da somministrare entro 12-24 ore, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche antiepatite B; il ciclo va completato da una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con le altre vaccinazioni.

°° E' possibile la somministrazione simultanea, in un'unica seduta vaccinale, delle vaccinazioni antidifterico-tetanica-pertossica, antiepatite virale B, antipoliomielitica ed antimorbillo-parotite-rosolia, anticipando quest'ultima al dodicesimo mese di vita. Qualora non sia stato possibile somministrare una dose di vaccino MPR entro i 24 mesi di vita , è necessario utilizzare ogni seduta vaccinale successiva per il recupero dei soggetti non vaccinati.

L'offerta attiva della seconda dose di routine della vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia è epidemiologicamente importante soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80 % nella popolazione bersaglio (bambini di età inferiore a 24 mesi di vita).

§ Ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165, per gli adolescenti non precedentemente vaccinati.

99A2879

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pro.Vin.Ol. - Produttori vinicoli oleari a r.l.», in Taviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 ottobre 1998 da cui si evince che la società cooperativa Pro.Vin.Ol. - Produttori vinicoli oleari a r.l., con sede in Taviano (Lecce), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionamento sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro.Vin.Ol. - Produttori vinicoli oleari a r.l.», con sede in Taviano (Lecce), costituita in data 15 giugno 1981 con atto a rogito del notaio Giorgio Buonerba di Galatina (Lecce) omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 25 agosto 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Caputo Gabriele domiciliato in via Padova, 24 Casarano (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2842

DECRETO 30 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Palagiano 84», in Palagiano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previse dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Palagiano 84», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 8 febbraio 1984, repertorio n. 4664, registro società n. 6630 del tribunale di Taranto.

Taranto, 30 marzo 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A2812

DECRETO 30 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Mezzogiorno», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previse dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuovo Mezzogiorno», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 23 febbraio 1976, repertorio n. 22164, registro società n. 4391 del tribunale di Taranto.

Taranto, 30 marzo 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A2813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA
(EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1999.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane relativo ai «Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo». (Repertorio atti n. 26/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la conferenza Stato-città e autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che le affida il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze nei settori di attività di comune interesse;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità in data 15 marzo 1999;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1996, recante norme in materia di affidamento dei cani randagi, per il quale la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia hanno proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 19 novembre 1998, con il quale viene disposto l'annullamento d'ufficio di detto decreto ministeriale 14 ottobre 1996;

Considerato che la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», prevede che ciascuna regione disciplini con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani nonché la prevenzione del randagismo, demandando invece ai comuni od alle comunità montane le attività di risanamento, di realizzazione e di corretta gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani;

Considerato che a tali adempimenti non si è data nell'intero territorio nazionale uniforme ottemperanza;

Ritenuto necessario concordare ed emandare criteri informativi atti a ridimensionare il diverso livello di applicazione della legge n. 281/1991 nel territorio nazionale, per rendere più agevoli i rapporti in materia tra le singole regioni, anche alla luce della loro necessità di affrontare e risolvere i nuovi problemi emersi per taluni aspetti nella prima applicazione di tale normativa;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane espresso nell'odierna seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sancisce

il seguente accordo tra il Governo, le, regioni, le province, i comuni e le comunità montane, nei termini sotto indicati:

Governo, regioni, province, comuni e comunità montane:

concordano sul comune obiettivo di dare completa ed uniforme attuazione, in tutto il territorio nazionale, alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e di indicare appropriate soluzioni per i problemi emersi nella sua prima fase di applicazione;

convengono sull'esigenza, per il conseguimento di tale obiettivo, di fornire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento, «Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai fini della completa applicazione della legge-quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Roma, 18 marzo 1999

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario della conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della conferenza Stato-città ed autonomie locali
GRANELLI

ALLEGATO

Criteri informativi per il coordinamento dell'attività delle regioni, delle province autonome dei comuni e delle comunità montane ai fini della completa applicazione della legge-quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo.

Obiettivo dei presenti criteri informativi è quello di assicurare uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, fornendo nello stesso tempo orientamenti univoci per un'appropriata soluzione dei problemi emersi nella prima fase di applicazione di tale normativa, salva comunque l'autonomia delle regioni e delle province di Trento e Bolzano dei comuni e delle comunità montane nell'eventuale adozione, in concreto, di altre soluzioni che ritengano più consone alle specifiche esigenze della propria programmazione ed organizzazione.

1. L'anagrafe canina costituisce il primo indispensabile presupposto per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo e, ad un tempo, si rivela il più efficace deterrente contro l'abbandono dei cani.

Fatta salva ogni più specifica prescrizione in materia conseguente a leggi regionali o provinciali già emanate, una corretta attuazione dell'anagrafe canina deve comportare almeno:

a) la determinazione delle concrete modalità di identificazione dei cani, per lo più con metodo dermografico, mediante tatuaggio indolore indelebile, individuando il metodo in funzione della necessità di garantirne comunque la compatibilità con gli altri sistemi adottati sul territorio nazionale, anche ai fini della facilità di riconoscimento al di fuori dell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma;

b) il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo etettronico, con l'istituzione di una banca-dati informatica, da realizzare contestualmente a livello locale, regionale e centrale;

c) la regolare tenuta, da parte di ciascuna azienda sanitaria locale, di un registro recante l'iscrizione di tutti i cani esistenti nell'ambito territoriale di competenza e soggetto ad aggiornamento in base ai decessi man mano sopravvenuti, in modo da fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina.

2. Come è noto, l'art. 3, comma 2, della legge n. 281/1991 ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di stabilire i criteri per rendere possibile, nel proprio ambito territoriale, e tenendo ovviamente conto della relativa entità del randagismo, il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, facendo sì che tali strutture, sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, risultino in grado, comunque, di garantire ai cani ospitati buone condizioni di vita, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie ad esse applicabili.

La concreta adozione delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani è stata, invece, affidata ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale o provinciale e con l'impiego dei relativi contributi destinati a tali finalità.

Nei canili comunali, così adeguatamente ristrutturati, oltre all'identificazione deve essere altresì garantita l'assistenza veterinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti clinici e chirurgici previsti nei confronti dei cani catturati.

Viceversa, funzione precipua dei «rifugi per cani» o «canili-rifugio» è quella di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione ed all'erogazione delle cure loro necessarie.

Spetta ai competenti servizi veterinari delle aziende-unità sanitarie locali accertare, in sede di vigilanza d'istituto, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione.

3. Dev'essere, invece, tempestivo compito delle regioni e delle province autonome definire i criteri per una corretta gestione delle strutture esistenti, ristrutturate o di nuova realizzazione, anche attraverso un'attenta disciplina degli accordi e delle convenzioni con associazioni animaliste e protezioniste o con strutture pubbliche o private presenti ed operanti, in materia, sul territorio, nonché per assicurare idonea formazione ed adeguato addestramento del personale da adibire all'accalappiamento dei cani randagi, facendo sì che — ai fini del benessere degli animali e della sicurezza dei cittadini — i cani randagi siano catturati da gruppi di operatori specializzati, coordinati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locili.

4. Appare opportuno prevedere, oltre ad un logico indirizzo operativo del servizio di accalappiamento cani, un servizio di raccolta e trattamento igienico delle carcasse degli animali deceduti.

Subito dopo la cattura i cani randagi devono essere condotti nei canili comunali per essere identificati e restituiti al legittimo proprietario se già iscritti all'anagrafe canina ovvero immediatamente contrassegnati e poi registrati, nel caso in cui non risultino iscritti all'anagrafe.

Allorché emergano ipotesi di abbandono, mancata custodia o maltrattamento nei confronti dei cani, fali fattispecie d'illecito devono essere tempestivamente notificate al proprietario o al detentore dell'animale.

5. Sarà competenza e cura delle regioni e delle province autonome adottare le misure indispensabili al contenimento della popolazione di cani e di gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica, promuovendone l'esecuzione su larga scala almeno sulle femmine.

È facoltà, tuttavia, dei cittadini interessati all'adozione di un cane chiedere che l'animale cui si riferisce la richiesta non sia sterilizzato.

6. È comunque garantito tra i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, (quelli regionali) ed il competente dipartimento del Ministero della sanità un regolare flusso annuo dei dati di cui alla scheda tecnica allegata ai criteri direttivi per il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del capitolo n. 4060 del bilancio dello Stato — a suo tempo trasposti nella circolare 30 marzo 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 13 dicembre 1994 — che formano parte integrante del presente accordo.

99A2843

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999), **convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999), **recante: «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 *unità* alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301 (Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento):

«Art. 1. — 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti».

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti):

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

«Art. 5. — Ai superstiti dei militari di cui al precedente art. 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni».

«Art. 6. — Ai familiari dei soggetti di cui al precedente art. 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Ai familiari dei destinatari di cui all'art. 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345 (Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie):

«Art. 1. — Ai militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica anche come allievo presso le scuole di pilotaggio i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella *A* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previsto dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi, quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento».

«Art. 2. — Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti):

«3. Non possono ottenere il passaporto:

a) (omissis);

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica».

Art. 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 3-*bis*.

1. *Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU* (Multinational Specialized Unit), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

3. *Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.*

4. *Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

6. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali):

«Art. 1. — 1. Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428».

«Art. 2. — 1. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'art. 1, è autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'art. 1.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni».

— Le disposizioni riguardanti il trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346 (Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia), sono dettate dall'art. 2, del quale si riporta il testo:

«Art. 2. — 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b),* della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubb1ica):

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missione umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 3-*ter.*

1. *A decorrere dal 1º gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina - Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron):

«4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed

albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania):

«1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'art. 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime».

Art. 3-*quater.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE* (Multinational Advisory Police Element), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

3. *Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

4. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

5. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali):

«1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) fino al 26 dicembre 1998».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina - Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron):

«Art. 3. — 1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439».

Art. 3-*quinquies.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron* (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

4. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali):

«Art. 3. — 1. Il termine previsto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente di trentuno unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron *(Temporary International Presence in Hebron* - TIPH), è prorogato fino al 26 dicembre 1998».

— Le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, sono riportate nelle note all'art. 3-*bis.*

Art. 3-*sexies.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero*

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali):

«1. Il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 26 dicembre 1998».

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, è riportato nelle note all'art. 3-*quater.*

Art. 3-*septies.*

1. *Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli* 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies *e* 3-sexies *si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.*

2. *Al personale di cui agli articoli* 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies *e* 3-sexies *si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 (Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron):

«2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania):

«4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni».

Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni *di cui ai precedenti articoli.*

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, *intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48.*

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, e dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio sulle diocesi):

«Art. 47, secondo e terzo comma. — A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilitizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2624

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. **DSTN/2/7311.**

Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio nazionale dighe. Precisazioni.

Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Dipartimento della protezione civile

La legge 21 ottobre 1994, n. 584, di conversione del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994, recante: «Misure urgenti in materia di dighe» ha notevolmente innovato le precedenti disposizioni introducendo, fra l'altro, sanzioni di natura penale per chi «realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato» e per chi «ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria».

Tale disposizione sanzionatoria ha indotto taluni enti o utilizzatori ad una interpretazione estensiva della norma così da ritenere soggette alle disposizioni di che trattasi alcune opere idrauliche quali casse di espansione e sbarramenti per la laminazione delle piene e finanche le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie, le vasche di accumulo sotterraneo. È emersa, di conseguenza, la problematica connessa con l'applicabilità delle procedure, derivanti dal combinato disposto del Regolamento dighe - parte prima, e della legge n. 584/1994, a tutte le opere sopra citate.

Per quanto attiene le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie e le vasche di accumulo sotterraneo si rileva che né lo spirito né la lettera della norma, che fà riferimento ad «opere di sbarramento, dighe o traverse», consentono di ritenerle assoggettabili alla legge n. 584/1994, e quindi al Regolamento dighe - parte prima. Infatti, pur non essendo in discussione che le medesime opere presentino a volte non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza, si rammenta che i principi per la tutela di alcune di esse (arginature fluviali, canali di bonifica e di navigazione, conche di navigazione) sono fissati dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e che le altre sono assoggettate alle normative di settore.

Per quanto riguarda le casse di espansione e gli sbarramenti per la laminazione delle piene le incertezze interpretative derivano dalla necessità di rendere compatibile il variato assetto delle competenze con le norme ed i regolamenti vigenti.

Giova ricordare che l'originario quadro normo-regolamentare tuttora in vigore venne, per la gran parte, concepito facendo riferimento ad un'unica struttura, il Ministero dei lavori pubblici, cui era demandato sia il buon regime delle acque, e quindi la progettazione, esecuzione e vigilanza sulle opere idrauliche e sugli alvei demaniali (regio decreto n. 523/1904), sia l'approvazione dei progetti e la vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta (decreto del Presidente della Repubblica n. 163/1959), sia la concessione di derivazioni di acqua pubbliche e la vigilanza sull'esercizio delle stesse (regio decreto n. 1775/1933). In tale contesto il Servizio dighe veniva chiamato ad esprimersi su quelle particolari opere di regimazione idraulica solo perché tecnicamente assimilabili a dighe ed in quanto unico organo tecnico specialistico del Ministero dei lavori pubblici, e non in relazione ai compiti istituzionali stabiliti dal Regolamento dighe.

In tale quadro si è successivamente inserita la ripartizione tra Stato e regioni delle competenze in materia di opere idrauliche e concessioni di acqua pubblica, nonché l'istituzione del Servizio nazionale dighe come organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi non più incardinato nel Ministero dei lavori pubblici.

Questo mutato scenario di competenze ha evidenziato alcune incongruenze nella eventuale applicazione letterale delle norme e dei regolamenti vigenti quando ci si riferisca ad opere di sistemazione idraulica in un contesto nel quale il Servizio nazionale dighe non rappresenta più l'organo tecnico specialistico dell'autorità idraulica, ma un istituto terzo che dovrebbe procedere all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulle operazioni di controllo che la medesima autorità è istituzionalmente chiamata a svolgere su opere di propria competenza.

Tale problematica connessa con la peculiarità delle opere di sistemazione idraulica, già affrontata in sede di elaborazione del regolamento di cui all'art. 2 della legge n. 584/1994, in corso di approvazione, è confermata dall'art. 91 del decreto legislativo n. 112 nel quale si introduce la categoria di opere «tecnicamente assimilabili alle dighe» per le quali le regioni e le province autonome, cui il medesimo decreto legislativo trasferisce tutte le competenze idrauliche, possono richiedere assistenza e consulenza all'organo tecnico specialistico per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Tale impostazione recupera la logica originaria della normativa nel senso che, ferma restando la competenza del Servizio nazionale dighe sui grandi serbatoi artificiali a servizio di utilizzazioni idriche, finalizzata a

garantire la salvaguardia della pubblica incolumità sul territorio nazionale in condizioni di omogeneità, individua le opere di competenza dell'autorità idraulica per le quali la medesima autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e responsabilità, possa utilizzare la consulenza del Servizio nazionale dighe per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti.

Quindi, sostanzialmente, con la formulazione dell'art. 91, da un lato si conferma la necessità di un organismo tecnico specialistico di livello nazionale che, nella logica del Regolamento dighe vigente, sia garante della qualità della progettazione, esecuzione ed esercizio dei grandi sbarramenti da parte dei concessionari, dall'altro si restituisce al medesimo organismo la funzione di consulenza dell'autorità idraulica competente per quelle opere «tecnicamente assimilabili alle dighe» che, seppure non assoggettabili alle complesse ed onerose procedure che la norma impone ai concessionari di acqua pubblica, presentano talvolta rilevanti problemi tecnici e non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza.

Con queste premesse, con riferimento alle opere idrauliche citate in precedenza, tenuto anche conto dei contenuti del voto della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 285 reso nella seduta del 17 luglio 1997, e nelle more dell'emanazione di norme regolamentari che recepiscano le indicazioni contenute nell'art. 91 del decreto legislativo n. 112, si può concludere che:

le casse di espansione, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 584/1994. La loro custodia è demandata all'autorità idraulica competente che opererà, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 10-*ter*, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, in conformità di quanto disposto con regio decreto n. 2669/1937;

per gli sbarramenti per la laminazione delle piene rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 584/1994 la cui progettazione e gestione sono demandate all'autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque, potrà essere stabilito un accordo di programma tra il Servizio nazionale dighe e le singole autorità teso a definire, anche tenuto conto della «Premessa» al Regolamento dighe n. 1363/1959, le procedure per il loro controllo e la relativa vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato: MINNITI

99A2799

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. **5.**

Il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva. (Circolare esplicativa).

Agli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
Agli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero delle finanze
Al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica
Al Ministero della difesa
Al Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Al Ministero delle comunicazioni
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Ministero per i beni culturali ed ambientali
Al Ministero dell'ambiente
Al Dipartimento per la solidarietà sociale
Al Dipartimento per le pari opportunità
Al Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Al Dipartimento del turismo
Al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
Al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
Al Dipartimento per i problemi per le aree urbane
Alla Croce rossa italiana - Sede nazionale
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri
Alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti
All'Istituto superiore di sanità
All'I.S.P.E.S.L.
Agli uffici di sanità marittima ed aerea
All'ufficio di gabinetto
Ufficio studi e legislazione
Al Dipartimento della programmazione
Al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e della assistenza sanitaria di competenza statale
Al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Al Dipartimento degli alimenti e della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria

Al servizio per l'organizzazione, il bilancio e per il personale
Al servizio per la vigilanza sugli enti
Al servizio ispettivo centrale e unità di crisi
Al servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale
Al servizio studi e documentazione
Al servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie
Al servizio di controllo interno
Alla segreteria generale del Consiglio superiore di sanità
Al Comando antisofisticazioni e sanità

IL NUOVO CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE PER L'ETÀ EVOLUTIVA

Gli obiettivi adottati dall'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità per la realizzazione dell'obiettivo 5 (lotta alle malattie infettive) del piano «Salute per tutti nel 2000» e del Programma esteso di immunizzazione (EPI) sono stati sostanzialmente recepiti dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 «Un patto di solidarietà per la salute», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 228 del 10 dicembre 1998) individua, tra le aree prioritarie di intervento dell'obiettivo II «Contrastare le principali patologie», la prevenzione mediante vaccini delle malattie infettive per cui i programmi di vaccinazioni di massa mostrano un rapporto rischio-beneficio e costo-beneficio favorevole.

In particolare, nel Piano sanitario nazionale 1998-2000, sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici:

raggiungimento nella popolazione di età inferiore a ventiquattro mesi, anche immigrata, di coperture vaccinali pari o superiori al 95% per le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia, pertosse, *Haemophilus influenzae* b;

eradicazione del virus della poliomielite;

raggiungimento nella popolazione di età superiore a 64 anni, di copertura vaccinale contro l'influenza pari o superiore al 75%.

Al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali adeguate al controllo e all'eliminazione delle malattie bersaglio, così come indicato dal Piano sanitario nazionale, è auspicabile il tempestivo e costante coinvolgimento delle autorità sanitarie centrali e periferiche, degli operatori sanitari e dei cittadini, e l'adozione di idonee misure e strumenti operativi.

Un nuovo calendario vaccinale, adeguato fra l'altro ad alcune mutate situazioni epidemiologiche, può contribuire a perseguire gli obiettivi proposti, facilitando inoltre l'accesso alle vaccinazioni e di conseguenza una maggiore accettazione da parte degli interessati.

Ove avvalorato dalle conoscenze scientifiche sull'argomento, nella definizione del nuovo calendario sono state tenuti in considerazione, infatti, anche fattori pratici quali la disponibilità di nuovi vaccini combinati e la necessità di snellire le procedure favorendo l'operatività dei servizi.

In quest'ottica, è stata prevista l'utilizzazione, per l'attuazione del programma nazionale di vaccinazioni per l'età evolutiva, dei vaccini commercializzati in Italia anche secondo schemi posologici diversi da quelli riportati nei relativi foglietti illustrativi, purché rispondenti ai protocolli di cui al decreto.

Per consentire il suo rapido aggiornamento in relazione ad eventuali nuove esigenze epidemiologiche, il nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva, elaborato nel corso dei lavori della commissione di esperti in tema di vaccinazioni istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1997, viene adottato tramite un decreto ministeriale, i cui articoli sono di seguito illustrati.

Il calendario di vaccinazione. — Articolo 1.

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 1999 viene presentato, in forma schematica, il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva. Nello schema vengono indicate le età più appropriate per l'inizio ed il completamento del ciclo vaccinale di base nei nuovi nati, e per la somministrazione di eventuali dosi di richiamo delle vaccinazioni incluse nel programma nazionale di immunizzazione.

Vengono anche illustrati gli intervalli temporali accettabili per la somministrazione, anche simultanea, dei vaccini, in modo da assicurare la necessaria flessibilità e semplicità nelle operazioni vaccinali.

La vaccinazione antidifterica-tetanica-pertossica. — Articolo 2.

L'art. 2 definisce nel dettaglio il calendario per l'esecuzione nei nuovi nati della vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse (DTP).

L'impiego di vaccini contenenti in combinazione, oltre che l'anatossina tetanica e quella difterica, anche la componente pertossica (nella forma cellulare o in quella acellulare), o altri antigeni, consente di raggiungere più facilmente l'obiettivo della copertura vaccinale ^{3}95% nei bambini di età inferiore a ventiquattro mesi nei confronti delle malattie bersaglio indicate nel Piano sanitario nazionale 1998-2000.

Il ciclo primario della vaccinazione DTP, con qualsiasi tipo di vaccino combinato, va iniziato nel corso del terzo mese di vita, a partire dal compimento della ottava settimana ed andrebbe completato entro e, possibilmente, non oltre il dodicesimo mese di vita al fine di garantire la protezione immunitaria nei confronti della pertosse nella fascia di età maggiormente esposta alle complicazioni di questa malattia.

Per il mantenimento nel tempo di una valida risposta immunitaria nei confronti delle tre malattie bersaglio, è raccomandata la somministrazione di una dose di rinforzo di DTP in età prescolare, a distanza di circa cinque anni dal completamento del ciclo di base.

Per quanto riguarda la pertosse, la somministrazione della dose di rinforzo a 5-6 anni contribuisce non solo a prevenire lo spostamento, verso età maggiori, della fascia di età di massima incidenza della malattia, ma anche a prevenire l'instaurarsi dello stato di portatore in soggetti che, più facilmente, potrebbero trasmettere l'infezione a bambini più piccoli o rappresentare il punto di partenza di epidemie in ambiente scolastico.

Secondo le raccomandazioni ed i target operativi fissati dell'OMS per la regione europea, una dose di richiamo di vaccino antidifterico-tetanico per adulti (Td) andrebbe somministrata al termine del ciclo scolastico, all'età di 14-15 anni.

Come alternativa accettabile, nei bambini che non hanno ricevuto la dose di rinforzo di DT o di DTP in età pre-scolare, Td può essere somministrato all'età di 11-12 anni, se sono trascorsi almeno cinque anni dall'ultima dose del ciclo primario di DTP, in concomitanza con l'avvio del ciclo di vaccinazione antiepatite virale B, o della vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia, negli adolescenti non vaccinati. I successivi richiami di Td sono raccomandati con cadenza decennale (Cfr. circolare n. 16 del 1996).

Vaccinazione antipoliomielitica. — Articolo 3.

L'Italia è libera da poliomielite da virus selvaggio fino dalla metà degli anni 80 (ultimo caso indigeno nel 1983, ultimo caso importato nel 1988).

La situazione epidemiologica nazionale, che prelude alla certificazione ufficiale di Paese libero da polio, e quella internazionale, che ha visto la riduzione della morbosità globale per poliomielite di oltre il 90% in circa dieci anni, ha suggerito l'opportunità del passaggio, per la vaccinazione antipolio, ad un calendario di tipo sequenziale.

Il vaccino antipoliomielitico orale (OPV), ancora considerato il vaccino di scelta per raggiungere l'obiettivo di eliminazione della malattia ed eradicazione dell'agente patogeno, può essere responsabile, in casi rarissimi, dell'insorgenza di poliomielite paralitica associata a vaccino (PPAV).

Dal 1990 ad oggi sono stati segnalati al Ministero della sanità 10 casi di PPAV, per una frequenza di un caso ogni 550.000 nuovi nati e ogni 2.200.000 dosi somministrate.

In 9 casi su 10 la sintomatologia è insorta dopo la somministrazione della prima dose di OPV. Non sono stati segnalati, negli ultimi 15 anni, casi di PPAV in soggetti in contatti di bambini vaccinati di recente con OPV.

Le PAVV sono legate alla parziale riacquisizione di neurovirulenza da parte dei ceppi vaccinali, per fenomeni di retromutazione che si verificano spontaneamente nel corso della loro replicazione all'interno dell'intestino.

Studi condotti in numerosi Paesi hanno dimostrato che un numero ridotto di somministrazioni di vaccino antipolio inattivato (IPV) di tipo potenziato induce una risposta immunitaria più che soddisfacente: il 90-100% dei bambini mostra titoli anticorpali protettivi dopo due dosi di IPV potenziato, con loro persistenza per almeno 4-5 anni dopo tre dosi.

OPV induce una risposta immunitaria secretoria molto valida, con produzione di IgA a livello tanto della mucosa intestinale che di quella naso-faringea, in grado di bloccare la replicazione e l'escrezione di poliovirus selvaggi da parte dei soggetti vaccinati; l'impiego dell'OPV consente anche di ottenere un'immunità mucosale di gruppo (*Herd Immunity*) che riduce la circolazione interumana e la presenza di poliovirus selvaggi nell'ambiente.

D'altra parte, anche IPV determina un certo grado di immunità mucosale, sia pure più limitata nel tempo e meno valida rispetto a quella indotta da OPV.

È stata infatti osservata l'assenza dell'escrezione a livello naso-faringeo e la riduzione dell'escrezione a livello intestinale degli stipiti vaccinali in soggetti precedentemente vaccinati con una o più dosi di IPV; la riduzione del tempo di escrezione, pur offrendo la possibilità di una residua circolazione di stipiti vaccinali, riduce il rischio e la frequenza di retromutazioni di questi, e le possibilità che si realizzino effetti patogeni tanto nello stesso ricevente che in contatti che dovessero essere infettati dagli stipiti retromutati.

L'utilizzazione del calendario vaccinale sequenziale IPV-OPV consente quindi di minimizzare quasi del tutto il rischio di paralisi associata a vaccino nei riceventi mantenendo i vantaggi legati all'uso del vaccino vivo attenuato, particolarmente importanti nelle condizioni climatiche e geografiche italiane. Per quanto riguarda i contatti, va tenuto anche presente che i casi di PPAV in questi sembrano rappresentare un eventualità piuttosto remota in una popolazione con buoni livelli di copertura vaccinale quale quella italiana (copertura vaccinale media superiore al 97% nei nuovi nati, nessuna segnalazione negli ultimi quindici anni).

La sicurezza della schedula sequenziale, in varie combinazioni, è stata valutata nel corso di numerosi studi clinici controllati e sul campo in Paesi che, come la Danimarca, hanno da sempre utilizzato un calendario sequenziale per la vaccinazione antipolio.

L'art. 3 definisce nel dettaglio il nuovo calendario sequenziale per l'esecuzione della vaccinazione contro la poliomielite nei nuovi nati.

Il ciclo primario della vaccinazione antipolio, con qualsiasi tipo di vaccino inattivato (singolo o in combinazione) va iniziato nel corso del terzo mese di vita, a partire dal compimento della ottava settimana; la seconda dose di IPV va somministrata entro il quinto mese di vita, non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima.

Il ciclo va continuato con la somministrazione di una dose di OPV nel corso dell'undicesimo-dodicesimo mese di vita. La somministrazione della terza dose della vaccinazione antipolio con OPV ha lo scopo di rafforzare l'immunità mucosale individuale e di gruppo anche in soggetti non vaccinati.

Il differimento della somministrazione dell'OPV dopo il compimento del decimo mese di vita lascia

anche il tempo sufficiente perché vengano messe in evidenza eventuali alterazioni dell'immunocompetenza, tali da controindicare in modo permanente o temporaneo la somministrazione di vaccini a base di virus viventi attenuati.

Il ciclo di base della vaccinazione antipolio va completato con la somministrazione di una dose di OPV nel corso del terzo anno di vita, e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose di OPV.

Lo stretto rispetto dei tempi indicati nel calendario è essenziale per il conferimento della protezione immunitaria nei confronti della poliomielite. Va al riguardo segnalato che l'ultimo caso di PPAV in contatto segnalato al Ministero della sanità ha riguardato, nel 1983, un bambino che, all'età di dieci mesi, non aveva ancora ricevuto alcuna vaccinazione antipolio.

Vaccinazione antiepatite virale B. — Articolo 4.

L'art. 4 definisce nel dettaglio il calendario per l'esecuzione della vaccinazione antiepatite B nei nuovi nati. Il calendario della vaccinazione antiepatite B è diversificato a seconda che i bambini siano nati da madri positive o negative per l'HBsAg.

Nel primo caso, il calendario di vaccinazione, con qualsiasi tipo di vaccino, prevede la somministrazione di una dose «zero» di vaccino antiepatite B entro le prime 12-24 ore di vita, con contemporanea somministrazione, in diversa sede corporea, di immunoglobuline specifiche antiepatite B (200 UI). Le dosi successive vanno somministrate a distanza di quattro settimane dalla prima, ed in seguito in concomitanza con la seconda e la terza dose di DTP e di antipolio rispettivamente (cfr. anche il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1998).

Nei bambini nati da madri HBsAg negative, il ciclo di base della vaccinazione antiepatite, con qualsiasi tipo di vaccino, va iniziato nel corso del terzo mese di vita, a partire dal compimento della ottava settimana, la seconda dose va somministrata nel corso del quinto mese, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla prima ed il ciclo va completato entro l'undicesimo-dodicesimo mese di vita.

Per gli adolescenti non vaccinati, la vaccinazione antiepatite B può essere eseguita in qualsiasi momento tra l'undicesimo ed il dodicesimo anno di vita; il ciclo vaccinale, con vaccini di formulazione adeguata all'età, prevede la somministrazione di tre dosi ai tempi 0, 1, 6 mesi.

Le sedute programmate per la vaccinazione antiepatite B possono essere utilizzate per offrire la dose di richiamo di Td e la vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia (MPR) in soggetti non precedentemente vaccinati.

Le attuali conoscenze scientifiche permettono di affermare che non è necessaria la somministrazione di dosi di richiamo della vaccinazione antiepatite B nei soggetti, di qualunque età, non appartenenti a specifiche categorie a rischio.

Vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia. — Articolo 5.

L'Organizzazione Mondiale della sanità ha adottato formalmente obiettivi che prevedono entro l'anno 2007 l'eliminazione dalla Regione europea del morbillo indigeno, ed entro l'anno 2010 l'eliminazione della rosolia congenita nonché il controllo, grazie a programmi di immunizzazione, di parotite, pertosse, malattie invasive da *Haemophilus influenzae* b.

A tal fine sono stati definiti obiettivi operativi di profilassi immunitaria e di sorveglianza tra cui:

raggiungimento, entro il 1997, di coperture vaccinali nei bambini di 2 anni pari al 95% per morbillo, parotite, rosolia in tutti i Paesi della Regione europea;

raggiungimento di coperture superiori al 95% della popolazione bersaglio nei Paesi che raccomandano la vaccinazione antirosolia nelle ragazze;

riduzione, entro il 1997, della suscettibilità al morbillo a livelli inferiori al 10% in ogni classe di età.

Difatti, anche in presenza di valide coperture vaccinali, sono possibili epidemie di morbillo e delle altre malattie bersaglio a partenza di nuclei di soggetti suscettibili, soprattutto quando questi superino le seguenti percentuali: 15% dei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni; 10% tra 5 e 9 anni; 5% tra 10 e 14 anni e di ogni coorte di adulti.

Il contenimento del numero di suscettibili è possibile soltanto grazie a calibrate strategie basate sulla somministrazione di due dosi di vaccino antimorbillo-parotite-rosolia (MPR).

In presenza di alti livelli di suscettibilità e bassi livelli di copertura vaccinale, l'età di scelta per la somministrazione della seconda dose è tanto più bassa, quanto minori sono questi ultimi, in modo da favorire non solo l'immunizzazione dei soggetti scarsamente rispondenti alla vaccinazione, ma anche il recupero dei non vaccinati.

La somministrazione di routine della seconda dose di MPR è però epidemiologicamente inutile se non vengono preventivamente raggiunti livelli di copertura vaccinale pari o superiori all'80% con la prima dose entro i ventiquattro mesi di età.

L'art. 5 definisce nel dettaglio il calendario per l'esecuzione della vaccinazione MPR nei nuovi nati.

La prima dose di MPR va somministrata nel secondo anno di vita, entro il quindicesimo mese; per motivi di praticità e di riduzione del numero di accessi ai servizi vaccinali, la prima dose di MPR può essere anticipata al dodicesimo mese e somministrata in concomitanza con le vaccinazioni DTP, antipoliomielitica ed antiepatite virale B.

Qualora non sia stato possibile somministrare una dose di vaccino MPR entro i ventiquattro mesi di vita, è necessario utilizzare ogni seduta vaccinale successiva per il recupero dei soggetti non vaccinati (*catch up*).

Ai fini della prevenzione della sindrome da rosolia congenita e della parotite e del morbillo in età giovanile-adulta (cui sono associate maggiori complicazioni e mortalità specifica), in attesa del raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% con la

prima dose è possibile offrire una dose di MPR a soggetti non precedentemente vaccinati in occasione delle sedute vaccinali programmate per la vaccinazione antiepatite virale B e per il richiamo della vaccinazione antidifterica-tetanica.

Vaccinazione contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae *b.* — Articolo 6.

L'*Haemophilus influenzae*, e particolarmente il sierotipo b (Hib), può essere responsabile di infezioni invasive a carico di vari organi ed apparati (artriti, epiglottiti, broncopolmoniti, meningiti), con frequenza e gravità inversamente proporzionale all'età dei soggetti colpiti.

Sulla base dei dati forniti dal sistema di sorveglianza per le meningiti batteriche attivo presso il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità, Hib è stato responsabile del 14,8% di tutte le meningiti a liquor torbido notificate nel periodo 1994-1997.

In tale periodo le meningiti da Hib hanno rappresentato da sole il 40% di tutte le meningiti batteriche nei primi di età inferiore a due anni di vita, mentre l'80% delle forme invasive delle infezioni da *Haemophilus influenzae* si manifesta a carico di bambini di età inferiore a cinque anni.

Da ciò deriva la necessità di assicurare il più precocemente possibile una protezione immunitaria nei confronti dell'Hib.

L'art. 6 definisce nel dettaglio il calendario per l'esecuzione della vaccinazione anti-*Haemophilus influenzae* b nei nuovi nati.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, la vaccinazione contro l'Hib, con qualsiasi tipo di vaccino coniugato, va iniziata nel corso del terzo mese di vita, a partire dal compimento della ottava settimana. La seconda dose va somministrata entro il quinto mese, con completamento del ciclo entro l'undicesimo-dodicesimo mese di vita.

Per i bambini che hanno ricevuto un ciclo di tre dosi entro il primo anno di vita non sono necessarie dosi di rinforzo di vaccino Hib negli anni successivi.

Nota bene: per i bambini di età compresa tra 13 e 48 mesi, non vaccinati nel primo anno di vita, una sola dose di vaccino Hib è sufficiente a garantire una valida protezione nei confronti della malattia invasiva. La vaccinazione di routine dei bambini di età superiore a quattro anni compiuti e dei ragazzi non è raccomandata.

Intervalli tra le somministrazioni.

Ai fini dello sviluppo di una adeguata risposta immunitaria, è importante che gli intervalli tra le somministrazioni siano rispettati e che il ciclo di base venga completato nei tempi prescritti.

In linea generale, il prolungamento degli intervalli tra le somministrazioni comporta una risposta più efficiente, in termini di titoli anticorpali e loro persistenza nel tempo.

Per tale motivo, e ferma restando la necessità di assicurare la protezione immunitaria il più precocemente possibile, non è necessario ricominciare il ciclo vaccinale di base se non sono trascorsi più di dodici mesi tra la prima e la seconda dose, e più di cinque anni tra la seconda e la terza dose di DTP, DT, antipoliomielitica, antiepatite virale B.

La risposta anticorpale può essere invece meno efficiente se l'intervallo tra le somministrazioni dovesse scendere al disotto delle quattro settimane. In tali casi, sarà necessario ricominciare il ciclo, non considerando valide ai fini del completamento del calendario di vaccinazioni le dosi non distanziate da almeno quattro settimane.

I bambini prematuri ed immaturi vanno vaccinati secondo la loro età cronologica, indipendentemente dal grado di prematurità.

Somministrazione simultanea di più vaccini.

Tutti i vaccini inclusi nell'EPI e nel programma nazionale di immunizzazione di cui al Piano sanitario nazionale 1998-2000 ed al presente calendario possono essere somministrati, in tutta sicurezza ed efficacia, contemporaneamente, in sedi corporee diverse.

Teoricamente si può mettere in dubbio l'efficacia di più vaccini virali vivi attenuati somministrati a breve distanza l'uno dall'altro; pertanto, se OPV e MPR non possono essere somministrati nello stesso giorno, le loro somministrazioni devono essere distanziate di almeno quattro settimane.

Controindicazioni e precauzioni.

Le vere e false controindicazioni alla somministrazione dei vaccini sono riportate nella circolare n. 9 del 26 marzo 1991, redatta sulla base delle raccomandazioni del Gruppo europeo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'EPI.

Il differimento delle vaccinazioni a causa di condizioni erroneamente ritenute controindicazioni alla somministrazione dei vaccini può comportare ritardi nel completamento del ciclo di base che espongono il bambino al rischio di contrarre una malattia altrimenti prevenibile e di soffrire per le sue complicanze invalidanti.

È opportuno adottare precauzioni, quali la somministrazione dei vaccini in ambiente protetto, o il trattamento farmacologico adeguato, nelle seguenti circostanze:

reazione febbrile importante, con temperatura - ^{3}40,5 °C entro 48 ore, a seguito di una precedente somministrazione di DTP;

episodio di ipotonia-iporesponsività (episodio simile al collasso) entro 48 ore, a seguito di una precedente somministrazione di DTP;

episodi di pianto persistente ed inconsolabile di durata superiore a tre ore, entro 48 ore, a seguito di una precedente somministrazione di DTP;

convulsioni con o senza febbre, entro tre giorni, a seguito di una precedente somministrazione di DTP.

Il Ministro: BINDI

99A2880

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali, attribuzione alla provincia di Alessandria e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale.».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali, attribuzione alla provincia di Asti e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale.»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la segreteria provinciale Lega Nord Asti, via Pelletta, 18 - 14100 Asti.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali, attribuzione alla provincia di Torino e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale.».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

99A2960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 25409 del 2 dicembre 1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società AMSEFC, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 24 settembre 1997, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1998, n. 25333.

Con decreto ministeriale n. 25545 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Azienda speciale servizi ambientali - A.S.S.A., con sede in Novara e unità di Novara.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 18 settembre 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25546 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società Consorzio intercomunale dei servizi sociali, con sede in Pallanzeno (Verbano-Cusio-Ossola) e unità di Pallanzeno (Verbano-Cusio-Ossola).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 12 giugno 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25547 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Consorzio metano Valle Camonica, con sede in Darfo (Brescia) e unità di Darfo (Brescia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 4 giugno 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25548 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana - S.N.U., con sede in Novara e unità di Novara.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 22 dicembre 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25549 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Acquedotto consorziale Alta Meja, con sede in Veruno (Novara) e unità di Veruno (Novara).

A seguito dell'accertamento di cui sopra la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 22 aprile 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25550 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. AMNU, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 9 marzo 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25551 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società SUN - Azienda speciale autotrasporti, con sede in Novara e unità di Novara.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 21 gennaio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25552 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Consorzio depurazione acque, con sede in Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), e unità di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 30 gennaio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25553 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società A.R.I.P.S. - Azienda risorse idriche penisola sorrentina, con sede in Sorrento (Napoli) e unità di Sorrento (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 22 giugno 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25554 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società Consorzio Valle Ossola A 11, con sede in Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e unità di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 26 maggio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25555 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara e unità di Novara.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 25 maggio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25556 del 14 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società GESAM, con sede in Lucca e unità di Lucca.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 22 novembre 1995, data della domanda della società in questione.

99A2825

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 25392 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 10 agosto 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Case nuove già Poligrafici editoriale, con sede in Bologna, e unità di Firenze, per un massimo di trenta dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24952 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25393 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 10 agosto 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriale, con sede in Bologna, e unità di Bologna, per un massimo di dieci dipendenti prepensionabili Firenze, per un massimo di sei dipendenti prepensionabili Milano, per un massimo di un dipendente prepensionabile Roma, per un massimo di un dipendente prepensionabile, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24953, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25394 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 10 agosto 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Poligrafici editoriale, con sede in Bologna, e unità di Bologna, per un massimo di quaranta dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24953 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25396 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Periodici S. Paolo, sede in Alba (Cuneo) e unità di Genova, per un massimo di un dipendente prepensionabile, Padova per un massimo di un dipendente prepensionabile, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 luglio 1998, n. 24827, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25397 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuti con i decreti ministeriali datati 20 gennaio 1998 e 16 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Periodici S. Paolo, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo) (NID 9801CN0007) per un massimo di ventitre dipendenti prepensionabili, Milano per un massimo di ventitre dipendenti prepensionabili, Genova per un massimo di un dipendente prepensionabile, Padova per un massimo di un dipendente prepensionabile per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25135.

Con decreto ministeriale n. 25599 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., con sede in Torino e unità di Ancona, per un massimo di tre dipendenti prepensionabili; Bari per un massimo di dipendenti prepensionabili; Bologna, per un massimo di undici dipendenti prepensionabili; Bolzano, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Brescia, per un massimo di tre dipendenti prepensionabili; Cagliari, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Firenze, per un massimo di sette dipendenti prepensionabili; Genova, per un massimo di sei dipendenti prepensionabili; Milano, per un massimo di sedici dipendenti prepensionabili; Napoli, per un massimo di otto dipendenti prepensionabili; Padova, per un massimo di otto dipendenti prepensionabili; Palermo, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Parma, per un massimo di quattro dipendenti prepensionabili; Roma, per un massimo di ventotto dipendenti prepensionabili; Tivoli, per un massimo di quattro dipendenti prepensionabili; Torino, per un massimo di centocinquantuno dipendenti prepensionabili; Varese, per un massimo di un dipendente prepensionabile, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25136.

Con decreto ministeriale n. 25600 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino) (NID 9701T05576), per un massimo di trecentoventicinque dipendenti prepensionabili per il periodo dal 25 luglio 1997 al 24 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24246, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25601 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per un massimo di trentadue dipendenti prepensionabili; Bressanone per un massimo di quattro dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24405, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25602 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice La Stampa, con sede in Torino, e unità di Torino, per un massimo di ottantanove dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 24784, limitatamente all'art. 2.

99A2826

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 aprile 1999

Dollaro USA	1,0787
Yen giapponese	128,55
Dracma greca	324,40
Corona danese	7,4331
Corona svedese	8,9380
Sterlina	0,66670
Corona norvegese	8,3410
Corona ceca	38,000
Lira cipriota	0,57930
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,67
Zloty polacco	4,2905
Tallero sloveno	193,4368
Franco svizzero	1,6052
Dollaro canadese	1,6103
Dollaro australiano	1,6886
Dollaro neozelandese	1,9836
Rand sudafricano	6,5774

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2961

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estraderm TTS»

Decreto MCR n. 86 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: ESTRADERM TTS nella forma e confezioni: «25» 6 cerotti transdermici 2 mg ; «50» 6 sistemi transdermici 4 mg «100» 6 cerotti transdermici 8 mg; rilasciata alla Società Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Strada statale 233 (Varesina) km 20,5, codice fiscale n. 07195130153.

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione delle confezioni: «25» 6 cerotti transdermici 2 mg - A.I.C. n. 026779013; «50» 6 sistemi transdermici 4 mg - A.I.C. n. 026779025; «100» 6 cerotti transdermici 8 mg - A.I.C. n. 026779037 sono ora autorizzate le confezioni: «25» 8 cerotti transdermici 2 mg; «50» 8 cerotti transdermici 4 mg; «100» 8 cerotti transdermici 8 mg.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25» 8 cerotti transdermici 2 mg;

A.I.C. n. 026779049 (in base 10), 0TK7F9 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione con la quale la ditta fa presente che la specialità medicinale in esame è coperta in Italia da tutela brevettuale non sul principio attivo, ma sui sistemi terapeutici transdermici a base di estradiolo;

«50» 8 cerotti transdermici 4 mg;

A.I.C. n. 026779052 (in base 10), 0TK7FD (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione con la quale la ditta fa presente che la specialità medicinale in esame è coperta in Italia da tutela brevettuale non sul principio attivo, ma sui sistemi terapeutici transdermici a base di estradiolo;

«100» 8 cerotti transdermici 8 mg;

A.I.C. n. 026779064 (in base 10), 0TK7FS (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomexin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 207 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: LOMEXIN:

soluzione spray 30 ml 2%, A.I.C. n. 026043063.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicole propilenico g 35,00, alcool g 33,70, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2947

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Tramonti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Tramonti.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 24 marzo 1999, ha nominato il rag. Enrico Ucci commissario straordinario ed i signori prof. avv. Gian Domenico Mosco, dott. Fabio Pignataro e rag. Lorenzo Villa componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Tramonti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Tramonti (Salerno), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 22 marzo 1999.

99A2801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.